



*Regione Molise*

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 180

del 3 luglio 2006

Calendario e regolamento - Stagione venatoria 2006/2007.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11/02/1992 n. 157;

VISTA la legge regionale 10/08/1993 n. 19 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 921 del 29.06.2006;

### DECRETA

#### 1- ATTIVITA' VENATORIA

L'attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso regolamento, nel rispetto della legge quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni.

#### 2 - ANNATA VENATORIA

L'annata venatoria per i residenti ha inizio il 2 settembre 2006 e termina il 31 gennaio 2007.

I cacciatori non residenti in Molise possono esercitare la caccia dal 17 settembre 2006 al 30 ottobre 2006, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia e alle specie faunistiche previste nel presente Calendario Venatorio, coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

Le limitazioni temporali di cui sopra non si applicano per l'attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

#### 3 - SPECIE CACCIABILI

La caccia è consentita alle seguenti specie:

- a) dal 2 settembre al 31 dicembre 2006: allodola, fagiano, lepore comune, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*streptopelia turtur*);
- b) dal 2° settembre al 15 gennaio 2007: volpe.
- c) dal 17 gennaio al 31 gennaio 2007 la caccia alla volpe può essere effettuata solo in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali.
- d) dal 2° settembre al 31 gennaio 2007: colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia.
- e) dal 17 settembre 2006 al 31 gennaio 2007: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello.
- f) dal 14 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007 è consentita la caccia al capriolo, cervo e daino nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie.
- g) dal 18 ottobre 2006 al 29 novembre 2006: daino (Dama dama)
- h) dal 14 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007: cinghiale.

Le suddette disposizioni valgono sia per l'attività venatoria all'interno dell'area di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che per le Aziende Faunistico Venatorie.

#### 4 - CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie: lepore un capo; cinghiale un capo; daino un capo; starna un capo. Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi. I cacciatori non residenti in Molise subiscono le stesse limitazioni di carniere previste nei Calendari Venatori della regione di residenza. Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

#### 5 - CACCIA AL CINGHIALE E DAINO (DAMA dama)

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica. La caccia al daino è consentita solo il mercoledì. Allo scopo di tutelare l'incolumità dei cacciatori, è opportuno che tutti i partecipanti alla battuta indossino un giubbino di colore fluorescente.

#### 6 - GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio.

#### 7 - USO DEI CANI

L'uso dei cani è consentito per tutta l'annata venatoria.

#### 8 - ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani è consentito dal 30 Luglio al 1 Settembre 2006 solo agli ammessi all'A.T.C.. L'addestramento dei cani è vietato nelle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia.

#### 9 - GARE E PROVE CINOFILE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite zone di addestramento cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre le prove cinofile, senza l'abbattimento del selvatico, anche al fine di censire la fauna presente nei territori interessati, potranno essere effettuate all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

#### 10 - DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

- la posta alla beccaccia ed al beccaccino;
- la caccia da appostamento con richiami vivi;
- la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di addestramento cani, nelle oasi di protezione e in tutto quanto contenuto nel Piano Faunistico Venatorio Regionale n. 191 del 24/6/98, la cui vigenza è prorogata a tutto il 31/1/07;
- la caccia alle allodole con l'uso di civette;
- la caccia con l'uso di piccioni ammaestrati;
- la caccia e l'immissione di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario;
- la caccia su terreno in tutto o nella maggiore parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenni.
- qualsiasi forma di interscambio dal 1 novembre 2006 al 31 gennaio 2007.

## 11 - SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

## 12 - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti ambiti territoriali di caccia:

1- **CAMPOBASSO** comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosamo, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturò.

2- **TERMOLI** comprendente i Comuni di:

Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

3- **ISERNIA** comprendente i Comuni di:

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescocolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbontante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro. Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte dei territori dei Comuni di Colli al Volturno e Filignano, vigono le disposizioni contenute nell'avviso-ordinanza del maggio 1993 emesso dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo.

b) Se nella corrente stagione venatoria vengono istituiti quagliodromi, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici saranno consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.

Per esercitare la caccia nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori non residenti nella regione Molise devono essere obbligatoriamente iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui ricade l'Azienda medesima.

c) In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 11 - L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l'accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C., sarà determinato e notificato dall'Assessorato Regionale alla Caccia alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia. I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d'Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori.

d) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle

Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante l'autorizzazione all'esercizio venatorio negli A.T.C..

e) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

f) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:

- porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;

- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;

- ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di Euro 5,16 di cui all'art. 24 - 1° comma - della legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;

- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria Regionale - c/c postale n° 67971630 -, sulla quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria;

g) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.

h) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:

1) la giornata di caccia all'inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;

2) i capi di selvaggina per i quali è previsto il limite di carniere, con una crocetta per capo se trattasi di lepore, starna e cinghiale, mentre per le altre specie di selvaggina stanziale, con la prima lettera del nome del selvatico;

3) per la selvaggina migratoria, il cacciatore è tenuto ad indicare il totale dei capi abbattuti nella giornata.

i) Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori, è obbligatoria la restituzione del tesserino, o copia dello stesso per i non residenti, entro e non oltre il 1° Marzo 2007, per detti adempimenti, relativi alla passata stagione venatoria e solo per i cacciatori residenti in Molise, i termini sono prorogati al 1 settembre 2006.

In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia scritta, in carta semplice, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la decadenza del diritto di esercitare la caccia in Molise per la successiva stagione venatoria.

### 13) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla legge 11/2/92 n. 157 e successive modificazioni ed alla legge regionale 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL PRESIDENTE

